

Deliberazione n. 63 del 3/5/2019

(C.M.S.
EMERGENZA 211
CONSIGLIO
COMUNALE)

IL CONSIGLIO

Premesso che, con contratto Rep. 24954/14 del 26 luglio 2017, si è proceduto a disciplinare la concessione all'A.T.I. MACO S.S. Dil. a r.l. - A.S.D. Larus Nuoto della gestione del complesso natatorio "Piscina comunale" in Viterbo per il periodo 2016-2026, in esecuzione del vigente indirizzo del Consiglio Comunale in ordine alla gestione dell'impianto;

Considerato che il concessionario si è reso responsabile di inadempimenti agli obblighi contrattuali e che, con nota prot. 15050/2019 trasmessa a mezzo pec in data 18/02/2019, è stato comunicato al concessionario medesimo l'avvio del procedimento di risoluzione;

Vista la determinazione n. 1207 del 22/03/2019 con la quale si è proceduto, alla revoca della concessione intimando all'Ati Maco - Larus Nuoto la prosecuzione del servizio fino all'avvenuta riconsegna dell'impianto;

Visto il verbale in data 4/4/2019, con la quale è stata formalizzata la riconsegna dell'impianto al Comune di Viterbo;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 19 aprile 2019, si è proceduto a conferire incarico legale per la proposizione di decreti ingiuntivi relativamente alle fidejussioni stipulate dal cessato concessionario a copertura dei canoni dovuti al Comune e della buona esecuzione del contratto; e considerato che non sussiste lesione della concorrenza non potendo la Federazione Italiana Nuoto partecipare alla procedura suddetta;

Considerato che la Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.) con nota prot. arr. n. 30564 del 3.4.2019, esprimeva parere favorevole ad assumere la suddetta gestione temporanea dell'impianto natatorio;

Visto lo schema di accordo concordato tra le parti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26/3/2019, con la quale, per la gestione transitoria del complesso natatorio "Piscina comunale" in Viterbo a seguito della risoluzione del contratto con il precedente concessionario, si statuisce di "di proporre al Consiglio Comunale di valutare l'approvazione di ogni opportuno provvedimento ed atto di indirizzo volto a garantire, ad avvenuto espletamento delle procedure di riconsegna dell'impianto da parte dell'Ati Maco - Larus, la tutela del patrimonio dell'Ente e la continuità del servizio all'utenza presso la struttura natatoria Loc. La Pila mediante affidamento provvisorio a soggetto istituzionale ovvero da individuare tramite avviso di manifestazione di interesse ai sensi della vigente normativa, nelle more dell'espletamento di procedura aperta per il nuovo affidamento della piscina comunale mediante concessione";

Dato atto dell'esigenza di mantenere in funzione la struttura comunale a beneficio dell'utenza cittadina e del fine di assicurare la tutela del patrimonio dell'Ente anche sotto il profilo dei numerosi e complessi impianti tecnologici ivi presenti, con note n. 25312 del 19/3/2019 e 28715 del 29/3/2019, è stata chiesta alla Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.) la disponibilità ad un intervento temporaneo, nelle more dell'espletamento di procedura pubblica di individuazione del nuovo concessionario e considerato che non sussiste lesione della concorrenza non potendo la Federazione Italiana Nuoto partecipare alla procedura suddetta; è stata richiesta la disponibilità ad un intervento temporaneo, nelle more dell'espletamento di procedura pubblica di individuazione del nuovo concessionario;

Considerato che, come attestato dalla relazione in data 13/5/2019 del tecnico incaricato del supporto al RUP, agli atti d'ufficio, sussiste l'estrema urgenza, derivata da eventi non prevedibili e non imputabili all'Amministrazione, di salvaguardare la struttura, senza lasciarla inutilizzata con i rischi di vandalismi e di deterioramenti, e considerato altresì che la natura transitoria e precaria della gestione e la ridotta durata temporale connotano la medesima come non remunerativa per il mercato, in deroga transitoria ed eccezionale di quanto previsto dal vigente regolamento per l'impianto considerato;

Visto il D.Lgs. 23 Luglio 1999, N. 242 "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI", che all'art. 15 comma 1 dispone che "Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI";

Visto l'art. 23 comma 1 dello Statuto CONI, che inserisce la gestione degli impianti sportivi tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive nazionali, nei confronti delle quali si possono concludere accordi ex art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi

sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

Vista la delibera ANAC n. 918 del 31 agosto 2016, che definisce le condizioni necessarie affinché un accordo rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 15 L. 241/90;

Visto l'art. 2 comma 3 dello Statuto Comunale, ai sensi del quale "Il Comune promuove, incoraggia e favorisce lo sport, in particolare dilettantistico ... Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, agli Enti, ad organismi ed associazioni";

Considerato pertanto che sussiste un comune interesse pubblico, ricompreso tra le finalità istituzionali del Comune e della FIN, alla corretta gestione dell'impianto natatorio in Loc. La Pila, che i compiti risultano adeguatamente divisi, l'accordo non prevede un corrispettivo ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute al netto degli introiti realizzati, e che dai bilanci FIN si evince lo svolgimento di attività di gestione di impianti sportivi per una percentuale assai inferiore al 20% di legge;

Considerato pertanto che sussiste un interesse pubblico, ricompreso tra le finalità istituzionali del Comune, alla corretta gestione dell'impianto natatorio in Loc. La Pila, onde evitare i suddetti rischi di vandalismi e deterioramenti;

Ritenuto pertanto opportuno di approvare l'accordo per la gestione provvisoria in economia della struttura alla Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.) dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019 e comunque sino all'espletamento della procedura aperta di cui sopra;

Ritenuto pertanto opportuno di dare indirizzo alla Giunta per la gestione provvisoria in economia della struttura attraverso apposita convenzione ex art. 15 L. 241/90 dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019 e comunque sino all'espletamento della procedura aperta di cui sopra;

Visto il parere della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del _____;

Visto il Documento Unico di Progranunazione (DUP) - Periodo 2019/2021 - approvato nella seduta del Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 dell' 11 Aprile 2019;

Visto il Bilancio di Previsione - 2019/2021 approvato nella seduta del Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 18 Aprile 2019.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; per quanto espressamente indicato in premessa, dare indirizzo agli organi gestionali di porre in essere gli atti funzionali alla sottoscrizione dell'allegato schema di accordo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la gestione provvisoria in economia dell'impianto natatorio loc. La Pila alla Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.) fino al 31 dicembre 2019, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la concessione pluriennale dell'impianto;

per quanto espressamente indicato in premessa, dare indirizzo alla Giunta Comunale di approvare idoneo schema di convenzione per l'affidamento della gestione provvisoria in economia della struttura attraverso apposita convenzione ex art. 15 L. 241/90, secondo le seguenti linee:

- durata dell'affidamento: dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019 salvo proroga sino alla conclusione della procedura aperta di cui in premessa per la concessione pluriennale dell'impianto e comunque per il periodo massimo di mesi 6;
- oneri del Comune per la gestione provvisoria: unicamente manutenzioni, utenze e rimborso delle spese sostenute dal soggetto da individuarsi a cura della Giunta, nei limiti dell'eventuale passivo di gestione e comunque fino alla concorrenza massima di € 80.000 per il periodo fino a dicembre 2019;
- porre a carico del soggetto individuato le spese per il personale per la conduzione dell'impianto e lo svolgimento delle attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità in materia;
- garantire al soggetto individuato i proventi delle attività sportive e delle altre attività eventualmente autorizzate al fine del contenimento dei costi di gestione, con vincolo di ritorno degli utili al Comune;

di dare atto che alle spese previste dall'Accordo si farà fronte attraverso gli stanziamenti del capitolo 102555

del Bilancio 2019/2021 - esercizio 2019;

ZOGIVANO



di dare atto che il Consiglio Comunale, con successivo provvedimento, approverà entro il 15 settembre le linee di indirizzo relative alle suddette procedure di evidenza pubblica per la concessione pluriennale;

Di demandare i conseguenti atti al Settore III che si avvarrà dei Settori di volta in volta competenti per le attività di supporto tecnico-amministrativo.

PARERE TECNICO

Favorevole

29/5/2019



Favorevole



PARERE

CONTABILE: favorevole

Favorevole

29 maggio 2019